

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA



COMUNE DI DIVIGNANO

PIANO DI URBANISTICA COMMERCIALE



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

(ai sensi del D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006)

REDATTO DA:



TIMBRO E FIRMA:

Dott. Alberto Ventura
Dott. Ing. Viola Piovera

Data di emissione:

Settembre
2008

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTO, VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE E DI SETTORE MERCEOLOGICO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	7
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI PER LE MEDIE STRUTTURE.....	8
ART. 5 - AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI PER MEDI CENTRI COMMERCIALI	9
ART. 6 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER SINGOLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	10
ART. 7 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER MEDI CENTRI COMMERCIALI	10
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ANNETTERE ALL'ISTANZA AUTORIZZATIVA DI CUI AGLI ARTT. 7 E 8.....	11
ART. 9 - COMUNICAZIONE PER SINGOLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	14
ART. 10 - COMUNICAZIONE PER MEDI CENTRI COMMERCIALI	15
ART. 11 - ESAME DELLA DOMANDA.....	15
ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	16
ART. 13 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	16
ART. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	17

ART. 1 - OGGETTO

Come previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia di programmazione del settore commerciale sancite dal D. Lgs. n. 144/1998, dalla L.R. n. 28 e s.m.i. e dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29 Ottobre 1999 così come modificata ed integrata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 Dicembre 2003 e dalla D.C.R. 59-10831 del 24 Marzo 2006, il Comune è tenuto ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di medie strutture di vendita.

In particolare il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 114/98, regolamenta:

- Nuove aperture, trasferimenti, variazioni della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali;
- Modalità di presentazione delle relative istanze;
- Procedure istruttorie;
- Modalità di accesso e di attivazione delle medie strutture di vendita.

ART. 2 - DEFINIZIONI

d.1. – Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d.2. – Commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso od al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

d.3. – Centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

d.4. – Forme speciali di vendita al dettaglio:

- La vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- La vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- La vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- La vendita presso il domicilio dei consumatori.

d.5. – Superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi e scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.

Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 114/1998 o ai sensi della Legge 11 giugno 1971, n. 426.

Non costituiscono superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e la zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte di strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

La superficie di vendita annessa all'attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobili, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva.

d.6. – Superficie espositiva: parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, i condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti di vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue;

d.7. – Esercizi di vicinato: attività aventi superficie di vendita non superiore ai 150 mq;

d.8. – Medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie compresa tra i 150 e i 1.500 mq;

Secondo quanto contenuto all'interno del testo coordinato dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa" così come modificato dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003 e con della D.C.R. 24 marzo 2006, n. 59-10831 e relativamente ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le medie strutture di vendita sono classificate nel seguente modo:

▫ *OFFERTA ALIMENTARE E/O MISTA:*

M-SAM1: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250;

M-SAM2: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 900;

M-SAM3: superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500.

▫ *OFFERTA EXTRALIMENTARE:*

M-SE1: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 400;

M-SE2: superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900

M-SE3: superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500.

▫ *CENTRI COMMERCIALI:*

M-CC: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500.

d.9. – Grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita.

d.10. – Offerta commerciale: complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale. Ai fini della programmazione urbanistica l'offerta commerciale viene classificata con la seguente metodica:

- Offerta alimentare (settore merceologico alimentare);
- Offerta non alimentare o extralimentare (settore merceologico extralimentare);
- Offerta mista (determinata nello stesso esercizio commerciale sia dal settore merceologico sia di quello extralimentare).

L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista quando sia integrata con l'offerta dell'altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 144/98. tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio ed è soggetta a sola comunicazione.

ART. 3 - NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTO, VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE E DI SETTORE MERCEOLOGICO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Le nuove aperture di medie strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione, che è concessa nel pieno rispetto dei criteri adottati, dal Comune in applicazione di quanto sancito all'interno del D. Lgs. 114/98 e dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.. In particolare devono rispettare i criteri di compatibilità tipologico-funzionali dello sviluppo urbano come riportato nella seguente tabella (tratta da Allegato A – Tab. 6 alla DCR n. 563-13414/99 e s.m.i.):

TABELLA 6 TIPO DI COMUNE: COMUNI MINORI					
TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI		LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	SI
M-SAM3	901-1800	NO	NO	SI	SI (1)
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1800	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-2500	SI	SI	SI	SI

A1 = Addensamenti storici rilevanti
A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)
L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate
L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:
(1) Solo nell'ambito dei centri commerciali compatibili con la presente tabella

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI PER LE MEDIE STRUTTURE

Sono soggette ad autorizzazione, compilando il Modulo Regionale Mod. COM 2, le seguenti richieste:

- a) APERTURA DI ESERCIZIO:
 - a1) nuovo esercizio;
 - a2) concentrazione.
- b) VARIAZIONI
 - b1) trasferimenti di sede;
 - b2) ampliamento della superficie di vendita;
 - b3) ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
 - b4) modifica ed estensione di settore merceologico.

Sono soggette a comunicazione al Comune, compilando l'apposito Modulo Regionale Mod. COM 3, le seguenti richieste:

- a) APERTURA PER SUBINGRESSO,
- b) VARIAZIONI
 - b1) riduzione di superficie di vendita;
 - b2) riduzione di settore merceologico.
- c) CESSAZIONE DI ATTIVITA'

ART. 5 - AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI PER MEDI CENTRI COMMERCIALI

Sono soggette ad autorizzazione, compilando il Modulo Regionale Mod. COM 4 e COM 4a, le seguenti richieste:

c) **APERTURA DI ESERCIZIO:**

- a1) nuovo esercizio;
- a2) concentrazione.

d) **VARIAZIONI**

- b1) trasferimenti di sede;
- b2) ampliamento della superficie di vendita;
- b3) ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- b4) modifica ed estensione di settore merceologico.

Sono soggette a comunicazione al Comune, compilando l'apposito Modulo Regionale Mod. COM 4b, le seguenti richieste:

d) **APERTURA PER SUBINGRESSO,**

e) **VARIAZIONI**

- b1) riduzione di superficie di vendita;
- b2) riduzione di settore merceologico.

f) **CESSAZIONE DI ATTIVITA'**

ART. 6 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER SINGOLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione del settore merceologico di cui all'art. 5 del D. Lgs. 144/98 e l'ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere il limite massimo di una media struttura di vendita, il soggetto interessato dovrà presentare al Comune istanza di autorizzazione esclusivamente su modello denominato COM 2 pena la sua irricevibilità. In particolare il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di accesso all'attività contenuti all'interno dell'art. 5 del D. Lgs. 144/98.

Per le domande presentate, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

All'atto della presentazione della documentazione d'istanza al soggetto interessato sarà rilasciata un'attestazione di avvenuta consegna. Seguirà comunicazione scritta di avvio del procedimento.

Il Comune è tenuto ad inviare al soggetto richiedente il rilascio dell'autorizzazione o la comunicazione di diniego entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Qualora il responsabile del procedimento richieda documenti integrativi, il decorso dei termini viene sospeso fino alla presentazione dei documenti richiesti. La mancata integrazione della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste inoltrate dal Comune, comporta la decadenza della domanda.

ART. 7 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER MEDI CENTRI COMMERCIALI

Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione del medio centro commerciale e l'ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere il limite massimo di una media struttura di vendita, il soggetto interessato dovrà presentare al Comune istanza di autorizzazione esclusivamente su modello denominato COM 4 e COM 4a pena la sua irricevibilità. In sede di istanza il soggetto proponente può non possedere i requisiti richiesti all'interno dell'art. 5 D. Lgs. 144/98; prima del rilascio da parte dell'Amministrazione comunale è necessario altresì sostituire il nominativo del soggetto proponente con altro o altri che

posseggano i requisiti sanciti dalla vigente normativa senza che questo possa costituire caso di subingresso.

Per le domande presentate, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

All'atto della presentazione della documentazione d'istanza al soggetto interessato sarà rilasciata un'attestazione di avvenuta consegna. Seguirà comunicazione scritta di avvio del procedimento.

Il Comune è tenuto ad inviare al soggetto richiedente il rilascio dell'autorizzazione o la comunicazione di diniego entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Qualora il responsabile del procedimento richieda documenti integrativi, il decorso dei termini viene sospeso fino alla presentazione dei documenti richiesti. La mancata integrazione della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste inoltrate dal Comune, comporta la decadenza della domanda.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ANNETTERE ALL'ISTANZA AUTORIZZATIVA DI CUI AGLI ARTT. 7 E 8

Si elenca di seguito la documentazione da annettere all'istanza di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione del settore merceologico di singole medie strutture di vendita e di medi centri commerciali.

All'istanza di autorizzazione, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) relazione, corredata da adeguata cartografia, dell'iniziativa, con riferimento alle previsioni degli indirizzi e criteri regionali e degli adeguamenti adottati dai Comuni: in particolare la relazione deve contenere:

- descrizione delle caratteristiche dell'esercizio o centro commerciale con riferimento agli indirizzi regionali contenuti nella D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99;
- descrizione dell'offerta commerciale dell'esercizio con riferimento all'art. 7 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99;
- descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato l'intervento con riferimento all'art. 12,13 e 14, degli indirizzi e criteri regionali (D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99) nonché agli strumenti comunali di programmazione

adottati ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/99; in particolare dovrà essere evidenziato per le localizzazioni commerciali L1, L2, L3 il rispetto dei parametri per il loro riconoscimento così come specificato all'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e laddove ad essi si sia derogato la descrizione dettagliata della motivazione;

- indicazione della tabella relativa alla compatibilità territoriale dello sviluppo così come delineata all'art. 17 degli indirizzi regionali alla quale ci si riferisce;
- eventuali informazioni relative alla sussistenza di un progetto di qualificazione urbana o di rivitalizzazione delle realtà minori adottati dal Comune ai sensi degli art. 18 e 19 degli indirizzi regionali;
- eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell'art. 21 degli indirizzi e criteri regionali D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99;
- indicazioni circa l'adozione da parte del Comune di apposito atto deliberativo in ordine ai contenuti dell'art. 20 degli indirizzi e criteri regionali;
- ogni altra informazione utile per la valutazione della congruità della richiesta agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99;

2) relazione tecnico progettuale contenente:

- descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazione della superficie lorda di calpestio, delle superfici destinate alla vendita, ai magazzini e/o depositi ad altre attività non commerciali connesse all'insediamento ed alle eventuali gallerie commerciali;
- superficie territoriale dell'ambito dell'intervento;
- dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento;
- descrizione dettagliata del compito del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di struttura distributiva ed alla superficie di vendita richiesta, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99;
- descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'art. 21 della L.R. 5.12.77 n. 56 s.m.i. e dall'art. 25 dei criteri regionali di programmazione urbanistica;
- tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno in scala non inferiore a 1:500;

3) progetto dell'intervento conforme a quello presentato al Comune, firmato da professionista abilitato alla progettazione, costituito dalla planimetria dell'area, in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della situazione di fatto e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato, in numero adeguato ed in scala 1:100 o comunque nella

scala prescritta dal regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio della concessione edilizia. Resta inteso che il progetto dell'intervento deve, in generale, essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari locali relative al rilascio delle concessioni edilizie e deve rispettare le norme contenute negli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 e comunque deve indicare e quantificare opportunamente:

- il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, nel rispetto dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99;
 - il fabbisogno dei servizi pubblici;
 - la superficie complessiva, la quantificazione numerica, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale delle aree da destinare a parcheggi pubblici, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 25 della succitata deliberazione regionale;
 - la superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, delle aree da destinarsi a verde pubblico, nell'art., 21 della L.R. 56/77 s.m.i.;
 - le opere di urbanizzazione esistenti e previste;
 - il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati (ex legge 122/89), le aree per il carico e lo scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale;
 - la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell'ambito degli edifici delle:
 - superfici di vendita;
 - le superfici destinate agli spazi per le attività diverse da quelle normate dalla L. 426/71 (artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie ecc.), i magazzini le zone di lavorazione, i servizi (igienici, tecnologici, spogliatoi, ecc), le gallerie pedonali di accesso ai punti vendita, zone di deposito di carrelli, ogni altra attività terziaria e non connesse all'insediamento commerciale;
 - i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali.
- 4) relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune;
- 5) certificato urbanistico relativo all'area o all'immobile interessato, ai sensi dell'art. 48 bis della L.R. 5.12.77 n. 56 s.m.i.;
- 6) copie di eventuali convenzioni o atti di impegno unilaterale già sottoscritti;

- 7) idonea documentazione relativa all'impatto sulla viabilità ai sensi dell'art. 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 corredata da soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione della esternalità negative;
- 8) relazione, redatta in conformità a quanto sancito dalla L.R. 52/2000 ed a firma di un professionista Tecnico Esperto in Acustica, che verifichi l'impatto acustico dell'opera ed il rispetto di quanto previsto nel Piano di Classificazione Acustica Comunale;
- 9) All'istanza deve essere, altresì, allegata, anche sotto forma di autocertificazione, la seguente documentazione:
- dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all'iniziativa commerciale in oggetto qualora il richiedente ne sia già in possesso;
 - ogni autorizzazione, nullaosta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di enti terzi (compreso il parere della commissione igienico-edilizia).

L'istanza di autorizzazione e la documentazione allegata devono essere presentate in triplice copia all'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 9 - COMUNICAZIONE PER SINGOLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per effettuare apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, affidamento in gestione di un reparto e la cessazione di attività relativa ad una singola media struttura di vendita il soggetto proponente deve comunicazione al Comune. Tale comunicazione deve essere presentata esclusivamente su modello regionale COM 3.

In caso di variazione del tipo di società, della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale e/o amministrativa, l'impresa è tenuta a comunicare al Comune tali variazioni entro 30 giorni dalla data di avvenuta modifica, con semplice comunicazione, in carta libera.

ART. 10 - COMUNICAZIONE PER MEDI CENTRI COMMERCIALI

Per effettuare apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, affidamento in gestione di un reparto e la cessazione di attività relativa ad un medio centro commerciale il soggetto proponente deve comunicazione al Comune. Tale comunicazione deve essere presentata esclusivamente su modello regionale COM 4b.

In caso di variazione del tipo di società, della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale e/o amministrativa, l'impresa è tenuta a comunicare al Comune tali variazioni entro 30 giorni dalla data di avvenuta modifica, con semplice comunicazione, in carta libera.

ART. 11 - ESAME DELLA DOMANDA

Il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza:

- * effettua la verifica della stessa e, nel caso di incompletezza o irregolarità richiede all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento;
- * effettua la verifica della sussistenza dei requisiti essenziali e dei presupposti necessari per svolgere l'attività, nonché dalla sottoscrizione; qualora rilevi l'insussistenza di uno dei requisiti essenziali, dichiara l'inammissibilità della domanda e ne dispone l'archiviazione;
- * esamina, accertandone la completezza, la documentazione allegata alla domanda e, qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione pervenuta, richiede all'interessato la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il termine dei 30 gg. successivi, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'intervento rispetto agli atti di programmazione comunale;
- * provvede all'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, trasmettendo, a ciascuno degli uffici comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, trasporti, commercio, etc); ai fini delle necessarie correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o

autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione commerciale per la contestualità del rilascio dei suddetti atti, nonché per il rispetto dei tempi prescritti per il rilascio delle autorizzazioni, è opportuno l'indizione di apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/90 e 127/97; in tal caso la data della conferenza è fissata nella stessa nota di acquisizione parere;

- * provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale;
- * terminata la fase istruttoria, rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il provvedimento di diniego.

ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, il Responsabile del Procedimento provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività descritte all'interno degli artt. 7 e 8 o invia comunicazione di diniego. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine sopraccitato, l'istanza deve ritenersi accolta.

ART. 13 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'interessato può iniziare a svolgere l'attività:

- dopo il rilascio dell'autorizzazione, previo ottenimento del permesso di costruire e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio-assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego;
- entro un anno dalla data di emissione del provvedimento comunale di autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'apertura di una media struttura è revocata nei casi previsti dall'art. 22 del D. Lgs. 114/98.

Del procedimento di revoca viene data comunicazione di avvio all'interessato con le seguenti indicazioni:

- servizio competente;
- oggetto e motivazione del procedimento promosso;
- ufficio in cui prendere visione degli atti;
- responsabile del procedimento;
- responsabile dell'istruttoria;
- termine entro cui l'interessato può prendere visione degli atti e può presentare memorie scritte e/o documenti pertinenti al procedimento di revoca; tale termine è fissato in 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli previsti all'interno del presente regolamento "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali" si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.

Le future nuove leggi, regolamenti e normative, nazionali o regionali, in contrasto con queste norme, prevarranno su di esse nel rispetto della gerarchia delle fonti.